



COMUNE DI PETRALIA SOPRANA

(Prov. di Palermo)

Piazza del Popolo – 90026 Petralia Soprana Telefono 0921 684111 - Fax
0921 684110

3° SETTORE Gestione del Territorio -Ufficio Tecnico- Polizia Municipale
c.f. -p.i. 03038600825 - tel. 0921684131

www.comune.petraliasoprana.pa.it/

E-mail utc.petraliasoprana@libero.it



SCHEMA CONTRATTO D'INCARICO

in forma di scrittura pubblica

N. Rep.

Direzione dei Lavori, misure, contabilità e l'eventuale coordinamento della sicurezza in esecuzione per lavori relativi alle *opere di risanamento del Palazzo Municipale di Petralia Soprana - stralcio di completamento*" di cui al Primo Programma "6000 Campanili". Codice CUP: E93I10000000007 CIG: 6070540016.

Edificio sottoposto a tutela ai sensi degli artt. 10-12 del d.lgs 42/04 e smi

CONTRATTO DI INCARICO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in _____ tra:

- Il Comune di Petralia Soprana ,

C.F./P.IVA _____, e per essa, in qualità di rappresentante, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico _____ con sede a _____, in Via _____, con recapito telefonico _____, con fax _____, con indirizzo di posta elettronica certificata _____, che d'ora in poi sarà chiamato semplicemente "l'Amministrazione" e

- Il Raggruppamento Temporaneo Professionisti (RTP) costituito con atto notarile del _____, rep. N° _____ (**Allegato 1**)

➤ **Arch.** _____, nato ad _____ il _____, a _____ residente, Via _____, n. _____, Codice Fiscale _____, iscritto all'Ordine degli Architetti di _____ al n° _____ dal _____, con studio in _____, Via _____, n. _____, matricola INARCASSA n. _____ - Partita IVA _____;

➤ **Arch.** _____, nato ad _____ il _____, a _____ residente, Via _____, n. _____, Codice Fiscale _____, iscritto all'Ordine degli Architetti di _____ al n° _____ dal _____, con studio in _____, Via _____, n. _____, matricola INARCASSA n. _____ - Partita IVA _____;

in seguito indicato semplicemente "l'Incaricato".

PREMESSO che

- con determinazione del Responsabile del Procedimento n° _____ del _____, è stato deciso di procedere all'affidamento dell'incarico per la Direzione Lavori, misura e l'eventuale contabilità, e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sopra indicati, stabilendo, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che all'affidamento dell'incarico si sarebbe provveduto mediante procedura aperta (importo inferiore ad €. 100.000,00), ai sensi degli artt. 3 c.37, 54 e 55 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs.2 aprile 2006, n. 163;
- con determinazione del Responsabile del Procedimento n° _____ del _____ si è approvato il verbale di gara e si è pronunciata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di che trattasi, ai sensi dell'articolo 11 comma 7 del D.Lgs. D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- è stata accertata la regolarità contributiva dei professionisti, come stabilito dal 7° comma dell'art. 90 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici classificati al n. 12 dell'Allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, come individuati all'articolo 3 del presente contratto, ai sensi degli articoli 90 e 93, e degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi ai lavori di **"risanamento del Palazzo Municipale di Petralia Soprana - stralcio di**



CONTRATTO D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
TECNICI PER Direzione dei Lavori, misure, l'eventuale
contabilità e coordinamento della sicurezza in esecuzione
lavori relativi alle opere di risanamento del Palazzo
Municipale di Petralia Soprana -" di cui al Primo Programma
"6000 Campanili

Pagina

2 di 15

completamento" di cui al Primo Programma "6000 Campanili.

2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
4. All'intervento oggetto del presente contratto è attribuito il seguente codice **C.U.P.:**
E93I1000000007 – CIG: 6070540016

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; egli è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Il tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

| PN.2 | Prestazioni normali (Fase di esecuzione) |
|-------------|---|
| D.L. | Direzione lavori, misure e contabilità |
| CS.2 ** | Coordinamento sicurezza art. 92 D.lgs 81/2008 |

**** L'Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare la prestazione di coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione se non ricorrono le condizioni di cui al d.lgs 81/08 e smi;**

2. Il dettaglio delle prestazioni da affidare è indicato nella parcella allegata al disciplinare e posta a base di gara che costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso **(allegato 2)**
3. Il tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni progetto esecutivo approvato dal RUP; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, e alle richieste di eventuali varianti o modifiche. Il tecnico incaricato è altresì obbligato, in funzione delle soluzioni proposte e concordate con l'Amministrazione, ad apportare tutte le modifiche e variante al progetto.

Inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
 - b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
 - c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredata da idonee motivazioni;
 - d) ai sensi dell'articolo 91, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006, il tecnico incaricato dichiara di aver preso visione dell'attività progettuale precedentemente svolta, con particolare riferimento al Progetto esecutivo ri approvato con delibera di G.C. n. 80 del 20/09/2014, e di accettarlo senza riserve;
4. L'offerta del tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
 5. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi del comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:
 - a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
 - b) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 90 comma 4 il tecnico incaricato come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è individuato nella persona di _____, come indicato nella documentazione di partecipazione del concorrente.
2. Il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, comprende l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.
3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate e compensate solo quando necessarie al prosieguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. Il predetto ordine scritto non vale per quelle variazioni che possono essere disposti direttamente dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, così come specificato all'art. 132 comma 3 primo periodo del d.lgs 163/06 e smi. L'importo per la prestazione professionale necessaria per l'attuazione dell'eventuale perizia di variante, come per legge, è assoggettato al ribasso offerto.
2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:
 - a) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere al tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.
3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nella misura indispensabile per l'acquisizione di tutti i pareri/nulla osta necessari per l'approvazione della Perizia di variante e di ogni altro atto connesso o allegato, necessari per l'esecuzione dei lavori.
 - b) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura;
5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato, comprese eventuali ripetizioni o riutilizzi, sia contemporanei all'attuazione dell'intervento che successivi alla sua ultimazione.
6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, ripetizioni o altre utilizzazioni, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che potranno recare l'indicazione del tecnico incaricato con la precisazione "progetto originario" o altra precisazione analoga.
7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del tecnico incaricato, convengono:
 - a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
 - b) che sono disapplicati sia gli articoli 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi parziali, che ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del tecnico incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di consegna dei lavori fino alla data di approvazione degli atti di contabilità finale;

I termini si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

2. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
3. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i



termini stabiliti all'articolo 8.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

Art. 10. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità

- organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
 - f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010;
 - g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
 - h) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immutabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come da prospetto riportato nel seguito:

| N. | Prestazione | Importo a base di gara | ribasso | Importo netto |
|----------------|---|------------------------|---------|---------------|
| 1 | Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | € 27.525,17 | _____ % | € |
| 2 | Direzione Lavori, misura e contabilità | € 46.445,89 | _____ % | € |
| Sommano | | € 73.971,06 | | € |

In nessun caso saranno introdotte nuove classi e/o categorie, né ulteriori aliquote rispetto



CONTRATTO D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
 TECNICI PER Direzione dei Lavori, misure, l'eventuale
 contabilità e coordinamento della sicurezza in esecuzione
 lavori relativi alle opere di risanamento del Palazzo
 Municipale di Petralia Soprana -" di cui al Primo Programma
 "6000 Campanili"

Pagina

9 di 15

a quelle previste nella parcella a base di gara e riportate nel prospetto.

Il corrispettivo potrà subire variazioni sia in aumento che in riduzione, unicamente in ragione dell'effettivo importo dei lavori determinato in sede di approvazione della progettazione definitiva, ovvero dell'importo a consuntivo per la direzione dei lavori.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. La quota delle spese forfettarie è ripartita tra le singole prestazioni, secondo l'incidenza dell'importo di queste ultime come determinate nello schema di parcella posta a base di gara;

Art. 12. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati come da parcella allegata al disciplinare di gara, con l'applicazione del ribasso offerto.
2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 11 il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;
 - b) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, in seguito ad uno dei seguenti eventi:
 - Approvazione di varianti;
 - Somme riconosciute in sede di collaudo.

Art. 13. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 12 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:



| N. | Prestazione | Importo netto | Decorrenza dei termini |
|----|--|---------------|--|
| 4 | Direzione Lavori, misura e contabilità | €. _____ | Rate proporzionate all'avanzamento dei lavori, nella misura del 90% del relativo corrispettivo; il saldo del 10% del corrispettivo, sarà liquidato entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo. |
| 5 | Coordinamento Sicurezza esecuzione | €. _____ | |

erogati esclusivamente mediante bonifico sui seguenti estremi di conto corrente e relativa aliquote di ripartizione:

- 1) **Arch.** _____ (quota del 100%):
 - INTESTAZIONE C/C _____
 - ISTITUTO BANCARIO: _____
 - AGENZIA DI: ON-LINE
 - CODICE IBAN: _____

2. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato, come sopra riportato e nel contempo il tecnico incaricato, in conformità alla legge 13.08.2010, n. 136, ed il tecnico incaricato dichiara che i suddetti conti correnti bancari sono dedicati, per ciascun componente del RTP, alle transazioni relative al presente appalto che riporteranno il relativo codice C.I.G e CUP, che nel caso di specie risultano essere: **C.U.P.: E93I1000000007 – CIG: 6070540016**

3. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
 - a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
 - b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
 - c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 1, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 1, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarità contributiva) ovvero INARCASSA, di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;

Art. 14. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per committente ed anche in orari serali

Art. 15. (Adempimenti legali)

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si dà atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla documentazione acquisita agli atti.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, è stata verificata la regolarità contributiva del tecnico incaricato presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

Articolo 16. (Subappalto; prestazioni di terzi)

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie, come definite nella parcella posta a base di gara, non è considerato subappalto.
3. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.



Art. 17. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi

del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro ove ha sede la stazione appaltante. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 (Cauzione definitiva)

Il professionista incaricato ha costituito, altresì, con l'Agenzia _____, la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, giusta polizza n° _____, ai sensi degli artt. 268 del D.P.R. 207/10 e 113 del D.Lgs. 163/06, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 19. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, con sede in _____, in _____ - PEC: _____ Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal tecnico incaricato.
2. Il tecnico incaricato individua:
 - a) _____, nella qualità di Capogruppo, come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
 - b) _____, nella qualità di Capogruppo, come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2, si intende effettuato al tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente, è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali)

1. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12,



comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

3. Il presente disciplinare è stipulato in forma di scrittura pubblica e verrà registrato a spese del professionista.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il tecnico incaricato

Per l'Amministrazione committente



*CONTRATTO D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
TECNICI PER Direzione dei Lavori, misure, l'eventuale
contabilità e coordinamento della sicurezza in esecuzione
lavori relativi alle opere di risanamento del Palazzo
Municipale di Petralia Soprana -" di cui al Primo Programma
"6000 Campanili*

Pagina

15 di 15